

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO, PERIODO 01/07/2015-28/02/2017.

ART. 1. OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato D'oneri – Capitolato Speciale d'Appalto disciplina il rapporto contrattuale relativo all'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio da realizzare sul territorio dei Comuni associati ai Servizi Sociali Associati dell'Unione Montana Alto Astico.

I servizi oggetto del presente appalto devono essere svolti a regola d'arte allo scopo di raggiungere i seguenti fini:

- a) prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita, evitando nel contempo l'istituzionalizzazione;
- b) supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio;
- c) prevenire e recuperare situazioni di emergenza.

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potranno essere sospesi, interrotti o abbandonati.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale dei servizi e in genere per ogni inosservanza degli obblighi del presente capitolato, eccettuati i casi di assoluta forza maggiore, l'Amministrazione potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 2. PRESTAZIONI

Le modalità organizzative e le prestazioni devono conformarsi ai seguenti criteri:

- A) salvaguardare la dignità, l'autonomia e la personalità degli utenti, nonché assicurare loro idonee forme di informazione;
- B) assicurare il diritto degli utenti alla riservatezza;
- C) promuovere idonee forme di partecipazione o di consultazione agli utenti e loro familiari negli organismi di gestione dei servizi.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

Le prestazioni di assistenza domiciliare si concretizzano come segue:

- a) cura e igiene della persona;
- b) mobilitazione e aiuto nella deambulazione;
- c) igiene ambientale;
- d) aiuto nella preparazione dei pasti;
- e) sostegno e stimolo educativo e psicologico, anche rivolto al contesto familiare;
- f) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- g) assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni terapeutiche e farmacologiche nel rispetto delle specifiche competenze professionali.

La tipologia delle prestazioni del servizio di consegna pasti a domicilio, che trae origine contemporaneamente dai centri di cottura stabiliti dall'Unione Montana, dovrà osservare i Regolamenti CE 178/2002 e CE 852/2004 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di autocontrollo HACCP. La Cooperativa dovrà predisporre e far pervenire in copia idonea documentazione per la prevenzione dal rischio di contaminazione dei cibi per quanto concerne il servizio di distribuzione pasti. I mezzi di trasporto dovranno essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi alle leggi vigenti. In particolare il vano di carico dovrà essere separato dal vano di guida. I mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere adeguatamente sanificati (almeno con frequenza settimanale) e puliti giornalmente. Durante il trasporto dovranno essere rispettate le temperature previste e lo stesso dovrà essere effettuato nei tempi minimi di percorrenza per garantire le caratteristiche sensoriali dei pasti. Il materiale di consumo è a carico della Ditta aggiudicataria.

Al fine di garantire lo svolgimento delle n. 6.900 complessive presunte ore annue di servizio, la cooperativa affidataria si impegna a fornire un numero sufficiente di Operatori Socio-Sanitari, aventi titolo riconosciuto dalla Regione Veneto ed un numero sufficiente di Operatori per la consegna dei pasti a domicilio, per i quali non è richiesto alcun titolo di studio specifico, fatti salvi l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'idoneità fisica al servizio. La cooperativa si impegna altresì a mettere a disposizione anche figure professionali di direzione e di coordinamento.

La Ditta aggiudicataria deve avvalersi di proprie sedi, attrezzature, servizi e personale, per garantire le prestazioni e le attività oggetto del presente appalto mediante la predisposizione di apposita organizzazione da parte dello stesso e a suo rischio. Gli operatori dovranno gestire il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di consegna pasti a domicilio attraverso l'impiego della tecnologia WEB associata ai Palmari CE con software idoneo alla gestione ed alla elaborazione dei dati. Il programma applicativo ed i relativi dati dovranno essere accessibili ai servizi sociali associati dell'Unione Montana.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

ART. 3. DURATA DEI SERVIZI

Il periodo di appalto è dal 01/07/2015 al 28/02/2017.

L'affidamento dei servizi potrà avvenire, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.

Potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del contratto, così come previsto all'art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006, in pendenza della verifica dei prescritti requisiti richiesti in capo alla ditta aggiudicataria dell'appalto, qualora risulti improcrastinabile e indilazionabile l'affidamento degli stessi servizi.

Al termine del contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

ART. 4. FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è funzionante tutti i mesi dell'anno ed è svolto, di norma, su cinque giorni la settimana (giorni feriali) dal lunedì al venerdì.

L'orario di servizio è di norma diurno.

Il giorno di sabato rientra tra i giorni feriali.

Il servizio da prestare all'utente può essere strutturato con presenza di tipo continuativo e/o saltuario.

Il servizio di consegna pasti a domicilio è funzionante tutti i mesi dell'anno ed è svolto, di norma, dal lunedì al sabato. L'orario di servizio è di norma compreso fra le ore 11,30 e le ore 13,00.

ART. 5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'indicazione delle persone, dei luoghi e delle singole prestazioni degli operatori della Cooperativa, sarà determinata e programmata dai Servizi Sociali Associati dell'Unione Montana Alto Astico.

La valutazione dei bisogni, la verifica dei requisiti per l'ammissione al servizio, l'avvio dei servizi secondo un programma di lavoro concordato e sottoscritto dall'utente e/o dalla sua famiglia, sono nel complesso definiti dagli assistenti sociali dei Servizi Sociali Associati, i quali provvederanno alla comunicazione e alla definizione degli orari e delle prestazioni da effettuarsi dagli operatori della Cooperativa.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

Sono altresì di competenza dei Servizi Sociali Associati il coordinamento, la verifica dei programmi, la variazione degli orari e delle prestazioni erogate e/o da erogare **esclusivamente per la parte di raccordo fra l'utenza e lo stesso Servizio Sociale.**

Sono posti, invece, in capo alla Cooperativa affidataria del servizio il coordinamento, la verifica dei programmi, del rispetto degli orari e delle prestazioni rese da parte degli operatori addetti al servizio **per la parte di raccordo fra la Cooperativa e i Servizi Sociali Associati.**

Potranno essere richieste alla Cooperativa altre prestazioni di servizio e in particolare presso Unione alloggio, convivenze, case albergo, ospedali, case di riposo, centri diurni, centri Estivi, Centri Educativi, Servizio Doposcuola, ecc., nonché per l'attuazione di progetti specifici diretti alla fascia di utenza destinataria del servizio in esame. Per la gestione di tali servizi le prestazioni sono parificate a quelle di assistenza domiciliare.

La Cooperativa indicherà, per iscritto, un Coordinatore che terrà i debiti rapporti con gli assistenti sociali referenti e l'Ufficio Amministrativo. Il coordinatore dovrà garantire la reperibilità durante l'orario di funzionamento del servizio. Dovrà inoltre organizzare il personale della Cooperativa e rispondere in modo adeguato alle richieste che verranno formulate dagli assistenti sociali referenti. Provvederà, altresì - oltre al coordinamento e alle verifiche di cui sopra - alle sostituzioni per le ferie, eventuali malattie, ecc. e a quant'altro necessario per garantire il buon funzionamento del Servizio di Assistenza Domiciliare e del servizio di consegna pasti a domicilio.

Nel programmare i singoli interventi e predisporre il piano di lavoro dovrà essere tenuto conto da parte della Cooperativa affidataria, per quanto possibile, dell'esigenza di continuità nel rapporto operatore/utente, curando la polivalenza degli interventi.

Ciascun operatore della Cooperativa curerà la registrazione, mediante l'impiego della tecnologia WEB associata ai Palmari CE, delle prestazioni effettuate presso ciascun utente indicatogli dall'Unione Montana Alto Astico. La Cooperativa renderà mensilmente all'Unione Montana le medesime prestazioni.

Gli operatori parteciperanno obbligatoriamente alle riunioni, organizzate dai Servizi Sociali Associati dell'Unione Montana Alto Astico, di programmazione e coordinamento per l'illustrazione dei casi (utenti), l'impostazione degli interventi, la verifica dei risultati e la stesura dei programmi.

Agli operatori sarà, inoltre, richiesto di recarsi al domicilio di nuovi utenti per la conoscenza degli stessi prima dell'avvio del relativo servizio di assistenza domiciliare.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

Si precisa che il tempo impiegato dagli operatori nelle predette riunioni e visite domiciliari non sarà oggetto di remunerazione.

ART. 6. QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO

Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla cooperativa aggiudicataria dei servizi in parola sarà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture distintamente per il servizio di assistenza domiciliare e per il servizio di consegna pasti a domicilio, a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla cooperativa aggiudicataria con l'indicazione del mese, del numero delle ore prestate in favore degli utenti, degli spostamenti di cui l'art. 8 del Regolamento di assistenza domiciliare dell'Unione Montana Alto Astico e del Comune presso il quale si è svolto il servizio. Il prezzo orario offerto dovrà essere comprensivo di costi di mano d'opera, oneri fissi, oneri riflessi, contributi nessuno escluso, oneri differiti, spese generali, oneri assicurativi e previdenziali, nel rispetto del CCNL ed integrativi regionali, utilizzo mezzo per recarsi presso le singole sedi di lavoro, e materiale di consumo necessario all'espletamento del servizio

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico (D.M. n. 55 del 3 aprile 2013) al seguente indirizzo: Unione Montana Alto Astico – Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi) – P.I. 03013720242. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo dell'Unione Montana.

ART.7. CORRISPETTIVO DEI SERVIZI.

Il prezzo dei servizi, espressi in compensi orari, devono essere diversificati per le seguenti tipologie di prestazione:

- a) Costo orario del personale qualificato + IVA (se dovuta) per interventi di assistenza domiciliare;
- b) Costo orario del personale non qualificato + IVA per interventi di consegna pasti a domicilio.

E' da intendersi personale qualificato quello in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario o titolo equipollente.

Si evidenzia che il compenso orario viene erogato a fronte della prestazione di effettivi 60 minuti di servizio presso l'utente. Per il solo servizio di assistenza domiciliare, viene riconosciuto alla ditta aggiudicataria un compenso orario fisso pari a dieci (10) minuti giornalieri per ciascun utente, per i tempi di spostamento dell'operatore da utente a utente, come stabilito dal vigente Regolamento di Assistenza Domiciliare. Si precisa che con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Unione Montana tutti i servizi, le prestazioni, comprese le presentazioni di nuovi

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

casi, le spese accessorie, ecc. necessarie per la perfetta esecuzione di quanto stabilito dal contratto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi, le spese di trasporto per lo spostamento sul territorio, l'acquisto di materiale di consumo (ad es. guanti monouso, detersivi, grembiuli, presidi vari, ecc.). L'Ente appaltante si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Cooperativa aggiudicatrice, dopo la stipula del contratto, per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali, sulla base dei prezzi offerti per la prestazione dei servizi (prezzi comprensivi di ogni onere previsto dal capitolato) e del numero di ore di servizio effettivamente fornito nel mese di riferimento. L'onere sarà finanziato con mezzi ordinari di bilancio.

ART. 8. REVISIONE DEI PREZZI

Con riferimento all'art. 115 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), si stabilisce che i corrispettivi offerti per la prestazione dei servizi oggetto del presente appalto resteranno invariati e validi per i primi 12 (dodici) mesi, mentre per i periodi successivi sarà possibile concedere un incremento su base del tasso di inflazione calcolato dall'ISTAT e relativo all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) dell'anno precedente.

ART. 9. PERSONALE

La Cooperativa aggiudicataria dovrà impegnarsi a utilizzare, ricorrendone i presupposti, operatori residenti nell'ambito territoriale dell'U.L.S.S. 4, con precedenza al personale attualmente in servizio presso l'attuale cooperativa che svolge il servizio per l'Unione Montana Alto Astico.

L'elenco nominativo, con specificazione della qualifica professionale, nonché ogni successiva variazione del personale impiegato nel servizio deve essere tempestivamente comunicato per iscritto all'Amministrazione (Servizi Sociali Associati), con l'indicazione delle mansioni espletate, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS ed INAIL).

Il personale utilizzato per gli interventi di Assistenza Domiciliare deve essere sempre munito di patente e, di norma, in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario o di titolo equipollente, così come regolato dalla normativa regionale in materia. Il predetto personale è tenuto al segreto d'ufficio e deve avere le seguenti competenze:

- capacità di sapersi relazionare correttamente con l'utente e la famiglia;
- capacità di lavorare in *équipe* con gli altri operatori e con le altre professionalità;

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

- capacità di rispettare il programma predisposto dall'assistente sociale referente in relazione all'utente;
- capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio degli utenti;
- capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni e al corretto utilizzo delle risorse.

Il personale dovrà, inoltre, possedere i requisiti fisici e sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

Si fa inoltre riferimento, per tutte le altre eventuali competenze sopra non contemplate, alla L.R. 16.08.2001, n. 20 e s.m.i.

La Cooperativa dovrà garantire la continuità del Servizio anche in caso di malattia, ferie, sciopero, ecc. del personale.

La Cooperativa è, altresì, obbligata all'osservanza della Legge n. 68/'99 e s.m.i. (diritto al lavoro dei disabili) e del D.Lgs. 11-4-2006, n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246".

La Cooperativa appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della Categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per categoria, venga successivamente stipulato. Anche ai soci lavoratori deve essere garantito un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti.

La ditta appaltatrice assicurerà, al proprio personale dipendente, i diritti previsti nel contratto di categoria e nello statuto dei lavoratori.

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme in materia di cessazione previste dal C.C.N.L. del rispettivo comparto.

L'organico del personale dovrà essere idoneo quantitativamente e qualitativamente per assicurare il servizio.

Nella definizione dell'organico si dovrà considerare la necessità di avere un numero di unità di personale tale da consentire lo svolgimento ottimale dei servizi anche in caso di assenza improvvisa di un'unità di personale.

La composizione del personale dovrà essere costantemente garantita per l'intera durata dell'appalto.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

L'Unione Montana Alto Astico si riserva, in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto della composizione dello staff, delle qualifiche dello stesso, dell'orario di servizio espletato. Eventuali carenze quantitative e qualitative segnalate e/o rilevate in sede di controllo, dovranno essere tempestivamente risolte dalla Cooperativa appaltatrice e potranno essere soggette all'applicazione delle penali a tal fine previste dal presente capitolato.

La Cooperativa è obbligata a sollevare e tenere indenne l'Unione Montana Alto Astico da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione medesima, ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile.

La Cooperativa appaltatrice deve accertarsi che il proprio personale:

- a) mantenga un comportamento corretto, improntato alla massima educazione, correttezza e professionalità, in relazione anche alle specifiche condizioni e all'utenza nei confronti della quale il servizio si svolge;
- b) non prenda ordini da estranei nell'espletamento del servizio e riceva disposizioni esclusivamente dai soggetti e organi competenti;
- c) mantenga il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio;
- d) sia dotato di apposito tesserino di riconoscimento, che deve essere portato in modo visibile durante l'orario di servizio.

La Cooperativa appaltatrice è responsabile del comportamento del proprio personale e dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservino le indicazioni sopra riportate.

L'Unione Montana Alto Astico, in qualsiasi momento, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per l'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto e la ditta dovrà provvedervi entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste dell'Unione Montana Alto Astico, in ordine alla cattiva condotta del personale, quest'ultimo persista nel suo comportamento scorretto, l'Unione Montana Alto Astico si riserverà la facoltà di addivenire alla risoluzione del contratto nonché la facoltà di applicare le penali previste dal presente capitolato.

La Cooperativa aggiudicataria si obbliga a tenere costantemente aggiornato il personale utilizzato nei servizi di assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio prestati per conto dell'Unione Montana Alto Astico. In questo senso dovrà essere prodotta apposita dichiarazione annuale da parte della Cooperativa appaltatrice.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

ART. 10. INFORTUNI E DANNI - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La ditta è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e contrattuali riguardanti le risorse umane, addette al servizio di assistenza domiciliare ed al servizio di consegna pasti a domicilio relative alla prevenzione infortuni, igiene del lavoro, infortuni sul lavoro, assicurazioni, tutela sociale e previdenziale, prevenzione malattie professionali.

L'Unione Montana Alto Astico non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze con il personale della Cooperativa o per attività inerenti ai servizi da esso svolti, restando totalmente estranea al rapporto d'impiego costituito tra la Cooperativa e il personale incaricato e/o dipendente e sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze della Cooperativa nei confronti del personale stesso.

La Cooperativa aggiudicataria si obbliga a stipulare a favore degli Operatori idonea assicurazione al fine di coprire i rischi di infortuni subiti e/o danni provocati durante l'esercizio della prestazione oggetto della presente convenzione, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. Copia delle polizze assicurative dovranno essere depositate presso l'Unione Montana Alto Astico.

La Cooperativa affidataria si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della presente convenzione, condizioni normative e retributive vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e previdenza non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolge il servizio. In caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate delle irregolarità, l'Amministrazione segnalerà la situazione al competente Ispettore del Lavoro.

La Cooperativa si obbliga ad esibire al Responsabile del Servizio, in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei contributi previdenziali/assicurativi relativi al personale adibito ai servizi.

La Cooperativa esonera espressamente l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per mancato rispetto di obblighi di legge o contrattuali assunti verso terzi nello svolgimento del servizio o per danni comunque causati ad utenti del servizio o anche a terzi e ai loro beni da personale o volontari della Cooperativa.

Tutti gli oneri sociali, previdenziali, assicurativi ed infortunistici e tutti gli adempimenti derivanti dall'impiego del personale del servizio dovranno essere a carico della Cooperativa che gestirà il servizio, restando escluso ogni rapporto economico/giuridico tra l'Unione Montana Alto Astico e gli operatori stessi.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

La stessa Cooperativa si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o per casi di danni arrecati eventualmente all'Amministrazione.

La violazione alla normativa previdenziale, assistenziale e assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, dà titolo all'Unione Montana Alto Astico di dichiarare la risoluzione del contratto.

La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Unione Montana Alto Astico, salvi gli interventi in favore della ditta appaltatrice da parte di società assicuratrici.

Nell'esecuzione del lavoro la Ditta dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli operatori delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle antinfortunistiche, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile o penale da cui rende sollevato e indenne l'Unione Montana Alto Astico .

ART. 11. GARANZIE

Cauzione definitiva.

La cooperativa aggiudicataria - a titolo di garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni riguardanti l'appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione dei servizi appaltati per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi - dovrà costituire, prima della stipula del contratto, un **deposito cauzionale definitivo**, secondo gli importi e le condizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nelle forme ammesse dalla legge.

La ditta aggiudicataria rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e la cauzione sarà svincolata e restituita alla cooperativa, su richiesta scritta della medesima, soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale previo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali della ditta appaltatrice. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l'Unione Montana Alto Astico .

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante entro 15 giorni.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

Ove, nel termine indicato al comma precedente, la ditta non ottemperi alle richieste che saranno formulate, l'Unione Montana Alto Astico, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge, la ditta appaltatrice e procederà disponendo l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria, salvo esperimento di azione risarcitoria del danno. Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Nel caso in cui la stazione appaltante dovesse incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva, ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati, l'impresa appaltatrice deve, a semplice richiesta scritta da parte dell'Unione Montana Alto Astico, reintegrare la cauzione. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo d'appalto.

Polizza assicurativa

La cooperativa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima di iniziare il servizio, pena la decadenza dell'appalto e incameramento della cauzione definitiva, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O) con massimali di importo non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro, per danni a persona e per danni a cose.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza.

La responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), relativa a utenti e persone incaricate al controllo del servizio di assistenza domiciliare, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personale e per danneggiamenti a cose.

L'esistenza di tale polizza non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza verrà presentata all'Unione Montana Alto Astico in sede di stipulazione del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio.

L'Unione Montana Alto Astico si riserva in qualsiasi momento di richiedere la prova dell'avvenuto pagamento del premio e l'eventuale aggiornamento dei massimali, se giudicati insufficienti. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile.

ART. 12. RITARDI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

In caso di calamità naturali quali inondazioni, frane, nevicate, impraticabilità delle strade, blocchi stradali e altre cause di forza maggiore, non imputabili alla Cooperativa aggiudicataria o agli operatori incaricati del servizio di assistenza domiciliare e del servizio di consegna pasti a domicilio, alla Cooperativa aggiudicataria non potrà essere addebitata alcuna penalità. La stessa

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

Cooperativa dovrà comunque documentare le cause di forza maggiore che hanno provocato il ritardo e garantire la ripresa dei servizi nei modi e nei migliori tempi possibili.

Nell'eventualità di un ritardo nella prestazione del servizio di assistenza domiciliare e/o assenza improvvisa dell'operatore incaricato dello svolgimento dello stesso servizio dovuto a disfunzioni nell'organizzazione del medesimo servizio oppure ad altre cause non eccezionali (malattia, ecc...), come pure per il servizio di consegna pasti a domicilio, che comportino un ritardo o mancata prestazione del servizio in esame, l'operatore e/o la Cooperativa aggiudicataria dovranno:

- a. avvisare immediatamente telefonicamente del ritardo e/o della mancata prestazione del servizio l'assistente sociale competente per territorio;
- b. avvisare immediatamente telefonicamente del ritardo e/o della mancata prestazione del servizio ogni singolo utente al quale doveva essere prestato lo stesso servizio.

La mancata segnalazione telefonica del ritardo e/o della mancata prestazione del servizio entro 60 (sessanta) minuti dall'inizio dell'orario di servizio previsto, comporterà l'applicazione da parte dell'Unione Montana Alto Astico di una penale secondo le modalità previste dal presente Capitolato.

ART. 13. VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'Unione Montana Alto Astico, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ha facoltà di vigilare, nel modo più ampio e ritenuto più idoneo, sulla regolarità delle prestazioni dei servizi effettuati in favore degli utenti.

Tale attività viene esercitata dagli assistenti sociali competenti per territorio attraverso il controllo diretto sulle prestazioni rese, le visite presso il domicilio degli utenti, le verifiche sui mezzi utilizzati e attinenti ai rapporti di lavoro e comunque ai contratti inerenti il presente servizio.

L'Unione Montana Alto Astico e la cooperativa aggiudicataria potranno fissare incontri, anche periodici, per l'analisi, la valutazione e la verifica dell'andamento dei servizi.

Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino carenze che, a giudizio dell'Amministrazione appaltante, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, la Cooperativa aggiudicataria verrà informata delle modifiche da apportare e degli interventi da eseguire, che andranno immediatamente effettuati senza onere aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

Se, al contrario, le carenze fossero gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sui servizi in modo pregiudizievole, l'Amministrazione appaltante si riserverà la facoltà di risolvere il contratto.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

ART. 14. INADEMPIENZE E PENALITA'

La Cooperativa appaltatrice, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e i regolamenti che riguardano il servizio stesso, nonché quanto previsto dai documenti di gara (bando e capitolato speciale d'appalto).

L'Unione Montana Alto Astico, a tutela della qualità dei servizi e della loro scrupolosa conformità alle norme di legge e contenute nel presente capitolato e nel bando di gara, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata e accertata violazione di tali norme.

Per mancata rispondenza del servizio a quanto previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, per negligenze e deficienze accertate a seguito di controlli/verifiche che compromettano l'efficacia del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Unione Montana Alto Astico, previa formale contestazione scritta, procederà all'applicazione di penalità:

- **pari a € 200,00= (duecento)** nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle norme relative al personale e al suo comportamento;
- b) mancata messa a disposizione del numero minimo di operatori ritenuto indispensabile per il regolare svolgimento dei servizi;
- c) mancata segnalazione telefonica del ritardo e/o della mancata prestazione dei servizi entro 60 (sessanta) minuti dall'inizio dell'orario di servizio previsto.

- **pari a € 500,00= (cinquecento)** nei seguenti casi:

- a) mancata sostituzione (comportante, quindi, la parziale o totale interruzione dei servizi), entro tre giorni naturali e consecutivi decorrenti dal primo giorno di assenza, dell'operatore a qualsiasi titolo assente;
- b) mancanza di riscontro oggettivo (lettera, e-mail, pec) entro 5 giorni lavorativi a seguito di richiami scritti, richieste di chiarimenti e/o informazioni relative ai servizi offerti.

- **pari a € 1.000,00= (mille)** nel seguente caso:

- a) abbandono dei servizi per cause dipendenti dalla ditta. Si configura l'abbandono del servizio nel caso di mancata prestazione dello stesso per un periodo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Il verificarsi di tale evento comporta la conseguente risoluzione del contratto.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

L'inadempienza degli obblighi contrattuali, non imputabile a forza maggiore, debitamente accertata a mezzo dichiarazione sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Sociali Associati, su proposta dell'assistente sociale competente per territorio, comporterà a carico della Cooperativa assuntrice del Servizio una penalità che sarà determinata dallo stesso Responsabile di Servizio tra un minimo di euro **100,00 (cento)** e un massimo di euro **1.000,00 (mille)** a seconda della gravità.

Le possibili ulteriori inosservanze alle norme del presente capitolato, non sanzionate da penalità, saranno ugualmente rilevate formalmente dai Servizi Sociali Associati dell'Unione Montana Alto Astico e daranno diritto all'Amministrazione a ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito in ragione dell'importanza delle irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze.

Alle penali verranno aggiunti eventuali rimborsi che l'Unione Montana Alto Astico potrebbe essere tenuta ad effettuare agli utenti sulle tariffe pagate dagli stessi, qualora la causale del rimborso sia ascrivibile a responsabilità della Cooperativa.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere effettuato un semplice richiamo scritto.

Ogni violazione sarà giudicata in relazione all'entità e gravità dell'inadempienza, delle circostanze di fatto, delle controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dalla Cooperativa aggiudicataria.

In caso di recidiva, le penali sopra previste potranno essere raddoppiate.

Si conviene che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Quindi, l'applicazione delle suddette penalità sarà preceduta da regolare contestazione del Responsabile dei Servizi Sociali Associati dell'infrazione commessa, nei confronti della quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota di contestazione. Il Responsabile, valutate le controdeduzioni presentate dalla Cooperativa, dà comunicazione dell'esito del procedimento alla Cooperativa stessa entro il termine di 30 (trenta) giorni; nel caso le controdeduzioni non fossero accolte, l'ammontare della penale sarà trattenuta sulle prime fatture in scadenza mediante emissione di nota di accredito.

Le comunicazioni relative alle varie fasi del suddetto procedimento dovranno avvenire mediante PEC.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

L'Unione Montana Alto Astico , oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

In caso di gravi violazioni l'Ente appaltante ha facoltà di sospendere immediatamente il servizio.

L'Amministrazione appaltante avrà, altresì, la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui dovessero verificarsi:

- a) Gravi violazioni degli obblighi contrattuali e il mancato rispetto delle disposizioni previste dal capitolato;
- b) Altre violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla ditta appaltatrice nonostante le diffide formali dell'Amministrazione appaltante;
- c) Subappalto e/o cessione del servizio.

ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Unione Montana Alto Astico ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta (ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Cooperativa), salva l'applicazione delle penali per ogni singola irregolarità come sopra esplicitate e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni. In particolare, l'Amministrazione potrà promuovere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) recidiva delle inadempienze ed esattamente dopo la comminazione di 3 (tre) penali tra quelle sopra previste;
- b) gravissime e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali tali da compromettere la qualità e/o funzionalità del servizio e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione;
- c) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- e) contegno abituale scorretto o in contrasto con le disposizioni di legge o regolamento durante l'espletamento dei servizi da parte dell'Appaltatore o del personale della Cooperativa adibito al servizio medesimo;

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.lva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

- f) violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;
- g) inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- h) cessione del contratto di appalto non preventivamente autorizzata;
- i) mancata osservanza delle norme relative al divieto di subappalto totale o parziale della gestione dei servizi;
- l) apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore dei servizi o a carico della Cooperativa capogruppo nel caso di raggruppamento di cooperative;
- m) messa in liquidazione o cessione dell'attività del prestatore dei servizi;
- n) quando la Cooperativa Appaltatrice si renda colpevole di frode e in caso di apertura di procedura fallimentare;
- o) sussistenza di una o più cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1994, n.490 (normativa antimafia) e s.m.i.;
- p) perdita dei requisiti di ordine generale e professionale previsti per l'aggiudicazione dei servizi;
- q) mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- r) mancato rispetto della data di inizio dei servizi nei termini previsti;
- s) abbandono dei servizi, salvo che per causa di forza maggiore. Si configura l'abbandono del servizio nel caso di mancata prestazione dello stesso per un periodo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi;
- t) ogni altra inadempienza, non contemplata nel presente capitolato d'appalto, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'articolo 1453 del Codice Civile.

La risoluzione viene disposta con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali Associati dell'Unione Montana Alto Astico e ne viene data comunicazione alla Cooperativa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

Qualora si verifichi la risoluzione contrattuale per i motivi sopraindicati o per altri gravi motivi da imputarsi al prestatore di servizi, l'Unione Montana Alto Astico non pagherà le prestazioni non eseguite, ovvero non eseguite esattamente e si riserverà il diritto di richiedere maggiori danni conseguenti.

Dopo la formale contestazione scritta (diffida ad adempiere), cui ha conseguito il rigetto delle giustificazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Unione Montana Alto Astico potrà risolvere il contratto incamerando la cauzione previo preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera A. R. o PEC, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori, anche in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto e in relazione all'esigenza di proseguire comunque l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare e di consegna pasti a domicilio.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Unione Montana Alto Astico, oltre al risarcimento del danno, il diritto di affidare a terzi la prestazione di servizio o la parte rimanente di questa in danno alla Cooperativa inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Cooperativa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla Cooperativa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Cooperativa aggiudicataria senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Cooperativa aggiudicataria medesima. In caso di minore spesa nulla compete alla Cooperativa aggiudicataria inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Cooperativa aggiudicataria dalle norme di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 16 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

E' facoltà dell'Unione Montana Alto Astico, in virtù di quanto previsto dall'art. 1671 "Recesso unilaterale dal contratto" del Codice civile, recedere in tutto o in parte dal contratto di appalto con un preavviso da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata a/r almeno 120 (centoventi) giorni:

a) in qualunque momento durante l'esecuzione del contratto e/o al verificarsi di situazioni operative o ambientali che rendano non correttamente eseguibili i servizi;

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

b) qualora venisse modificato il tipo di gestione dei servizi o venissero meno, in tutto o in parte, le esigenze dell'appalto per gravi motivi fra i quali rientra anche il caso della soppressione delle Unione Montane;

c) in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico in relazione alla tipologia dei servizi svolti.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 17. DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Qualora la Cooperativa dovesse recedere dal contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Unione Montana Alto Astico, questa potrà avvalersi totalmente, a titolo di penale, sulla cauzione definitiva.

Alla ditta, verificandosi il caso di cui al capoverso precedente, verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Cooperativa concorrente alla gara, a titolo di risarcimento danni e ciò sino alla scadenza naturale del contratto.

ART. 18. CONTENZIOSO/CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

In base a quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Qualora non si riesca a risolvere la divergenza e/o controversia mediante transazione, la stessa sarà risolta inappellabilmente dal Giudice ordinario - Foro di Vicenza.

ART. 19. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Dopo la formale aggiudicazione, la Cooperativa aggiudicataria sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto, previo espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Nel termine che verrà fissato dalla stazione appaltante, all'atto della stipula del contratto, il soggetto risultato aggiudicatario, pena la decadenza del contratto, dovrà presentare:

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

- a) la documentazione eventualmente richiesta dalla stazione appaltante;
- b) la cauzione definitiva sopra descritta;
- c) copia della polizza assicurativa sopra descritta;

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, dal Segretario dell'Unione Montana Alto Astico.

Ove il termine fissato dall'Unione Montana Alto Astico non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Ente può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno con rivalsa delle spese e con facoltà della stessa di procedere all'aggiudicazione del secondo in graduatoria.

ART. 20. ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Unione Montana Alto Astico .

ART. 21. CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

Alla Cooperativa aggiudicataria è vietata la possibilità di cedere direttamente o indirettamente e di subappaltare in tutto o in parte il servizio in esame.

In caso di violazione di quanto sancito dal presente articolo, la cessione e/o il subappalto resteranno privi di effetto alcuno per l'Unione Montana Alto Astico e l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il rapporto, di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento dei danni e/o di richiedere ulteriori risarcimenti dei maggiori danni accertati.

ART. 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che informatico anche successivamente all'instaurazione dell'eventuale rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, diritti che possono essere fatti valere nei confronti dell'ente appaltante.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@asticoposina.it

P.E.C. segreteria.cm.asticoposina.vi@pecveneto.it

ART. 23. SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA *PRIVACY*

Il personale della Cooperativa appaltatrice è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della *privacy*, in osservanza del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e della deontologia professionale. Esso è da considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui viene a contatto.

La ditta s'impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

ART. 24. RINVIO A NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non precisato nel presente capitolato speciale, nel bando di gara e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rimanda alle leggi e regolamenti sia comunitari, nazionali che regionali, nonché alle disposizioni comunali in materia, che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte integrante del presente capitolato.

La Cooperativa è altresì tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al precedente comma.

Il D.Lgs. 163/2006 si applica nei limiti degli articoli qui richiamati trattandosi di servizi di cui all'allegato II B. Gli stati e i requisiti richiesti – entro i limiti previsti dalla legge – sono rendibili anche tramite autocertificazione.

Arsiero, lì 15.05.2015

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI
IL RESPONSABILE
dott.ssa Laura Dal Zotto